

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
PER ADEGUARE LO STATUTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE
CON L'OBBLIGO FUTURO DEL CAMBIO DI DENOMINAZIONE
DELL' ASSOCIAZIONE "AMORE E SOLIDARIETA' - ONLUS"
IN "ASSOCIAZIONE AMORE E SOLIDARIETA' - ETS"**

L'anno duemilaventi, il giorno quindici, del mese di ottobre, alle ore 18:30, presso la sede sociale dell'Associazione Amore e Solidarietà - Onlus, posta in Corso Vittorio Emanuele, n° 58 - 84123 Salerno, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

**1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alla nuova normativa
(Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117).**

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 12 del vigente Statuto Sociale il Sig. Nicola Donadio, in qualità di Presidente dell'Associazione, e chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Maria Gigantino.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata dal Consiglio Direttivo, e che sono rispettate le maggioranze previste dall'art. 19 dello Statuto Sociale, poiché sono presenti in proprio tutti i Soci iscritti all'Associazione, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita e atta a deliberare;

quindi passa ad illustrare l'ordine del giorno, nonché le motivazioni che hanno reso necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei Soci per esaminare ed approvare le proposte di modifiche allo statuto, elaborate dal Consiglio Direttivo, in virtù di quanto disposto dal D. Lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore).

Il Presidente presenta all'Assemblea la necessità di modificare lo Statuto Sociale per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa

(Codice del Terzo Settore, D. Lgs. n. 117 del 03 luglio 2017) ed informa i Soci, della precisazione contenuta nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018, citandone testualmente la parte di interesse: *“Con riguardo specifico alle ONLUS, l’Agenzia delle entrate nel corso dell’appuntamento con il “Telefisco” del febbraio 2018 ha chiarito che la disciplina delle ONLUS rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore, in coerenza con l’interpretazione autentica data all’articolo 104, commi 1 e 2 del codice medesimo ad opera dell’articolo 5-sexies del D.L. n. 148/2017, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice (e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico).*

Conseguenzialmente, l’Agenzia ha precisato che le ONLUS sono tenute ad apportare al proprio statuto, entro il termine previsto dall’articolo 101, comma 2 del Codice, gli adeguamenti necessari, subordinandone l’efficacia alla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2, del Codice stesso. Nel contempo, allo stesso termine deve essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie rese necessarie dall’adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo settore. Pertanto, in coerenza con il predetto orientamento, si deve ritenere che l’onere di adeguamento statutario sia da considerarsi adempiuto qualora entro il termine del 3 agosto 2019 siano deliberate le relative modifiche statutarie, anche laddove la loro efficacia, (sempre, beninteso, limitatamente alle ONLUS), possa prodursi a partire dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico”.

Il Presidente, precisa che in principio il termine per adeguare lo statuto era stato fissato al 3 febbraio 2019, in seguito il D.Lgs.105/2018 (c.d. Decreto correttivo del Codice) lo ha spostato al 3 agosto 2019, poi rinviato al 30 giugno 2020 dall’art. 43, comma 4-bis, del Decreto Crescita (decreto legge 34/2019).

In ultimo, l'art. 35 del decreto legge 18/2020 (c.d. "Cura Italia"), a seguito delle misure di contenimento in vigore nel periodo emergenziale COVID-19, ha rinviato dal 30 giugno al 31 ottobre 2020, il termine entro il quale le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (ASP) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore. Entro lo stesso termine del 31 ottobre 2020, gli enti sociali possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Inoltre, considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017) e che l'Associazione, a far data dal 25/03/2016 è iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus con provvedimento n. 20696 della Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate, l'Associazione beneficerà dell'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente Atto e dello Statuto allegato.

Pertanto, solo successivamente all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la denominazione dell'Associazione sarà cambiata da "Amore e Solidarietà - ONLUS", ad **"ASSOCIAZIONE AMORE E SOLIDARIETA' - ETS"**, utilizzando obbligatoriamente il nuovo acronimo che individua gli Enti del Terzo Settore; inoltre cesseranno di efficacia, le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore, trovando applicazione le norme dello Statuto Sociale in fase di approvazione.

Il Presidente, passa quindi alla lettura del testo del nuovo Statuto che il Consiglio Direttivo propone di adottare, soffermandosi in particolare, sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

Conclusa la lettura dei n° 20 articoli del proposto statuto, il Presidente apre la discussione.

Dopo ampia ed esauriente discussione viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità contenente anche la modifica della denominazione dell'Associazione.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente Atto e ne forma parte integrante.

Si dà mandato al Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente Atto con l'allegato Statuto e di provvedere nei termini, all'iscrizione al RUNTS, o eventualmente, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico, per conservare, come previsto da normativa, i benefici della qualifica di ONLUS nell'anno in corso.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente Atto e dell'allegato Statuto, che entrerà in vigore alla conclusione dell'iter previsto dall'art. 104 c. 2 del Codice del Terzo Settore.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 21:30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente atto.

Salerno, 15/10/2020

Il Segretario
Maria GIGANTINO



Il Presidente
Nicola DONADIO



STATUTO

DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE

"ASSOCIAZIONE AMORE E SOLIDARIETA' – ETS"

Il presente Statuto, entra in vigore alla conclusione dell'iter previsto dall'art. 104 c. 2 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e con l'iscrizione dell'Ente, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto, con la relativa iscrizione al RUNTS, cessano di efficacia le vecchie clausole statutarie, dell'Associazione "Amore e Solidarietà – ONLUS", rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Art. 1 - Costituzione

Ai sensi del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, (da qui in avanti indicato anche come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituito un Ente del Terzo Settore denominato: **"ASSOCIAZIONE AMORE E SOLIDARIETA' – ETS"**, di seguito indicato anche come "Associazione".

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Inoltre, l'Associazione indicherà gli estremi dell'iscrizione al RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha sede nel comune di SALERNO, in Corso Vittorio Emanuele, 58 - 84123 c/o lo Studio SEREA.

Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo comune, potranno essere attuate con semplice delibera dell'Assemblea dei Soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello Statuto. Inoltre, essendo l'Associazione iscritta a pubblici registri, l'eventuale modifica della sede sarà comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

Il Consiglio Direttivo, può deliberare l'istituzione di uffici e/o sezioni staccate in altre città, senza che ciò comporti la menzione nello Statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopo e Attività

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, alla lettera

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Nel perseguire tali finalità l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- svolgere progetti individuali per le persone disabili;
- dare sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti;
- erogare servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, e in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;
- dare sostegno per il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
- assicurare alla famiglia della persona handicappata una informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;
- garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
- effettuare interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
- organizzare e sostenere comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
- promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;

- sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali dei disagiati;
- sostenere l'integrazione nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati, anche mediante la promozione o la realizzazione di specifici corsi di formazione esclusivamente ad essi destinati;
- promuovere e sostenere l'inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate;
- realizzare e/o gestire strutture di accoglienza, sia stabili che temporanee, di persone e/o famiglie senza dimora o che versano in situazioni di particolare disagio sociale, fisico od economico;
- effettuare interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- promuovere o avviare attività di agricoltura sociale, esclusivamente, per consentire l'inserimento delle persone diversamente abili e al fine di beneficiare del contatto con la natura e gli animali;
- svolgere attività di beneficenza e di solidarietà verso i soggetti più bisognosi;
- mantenere un ruolo propulsivo verso le istituzioni del territorio locale e regionale, per realizzare coerenti iniziative a favore delle persone in situazione di difficoltà;
- sviluppare ogni forma di collaborazione con altri enti presenti nel territorio;
- svolgere l'attività anche a mezzo di altri Enti No Profit che abbiano i medesimi fini istituzionali;
- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.

Inoltre, l'Associazione potrà:

- mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di affidamenti, prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con società, enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti o Fondazioni aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- partecipare a società, associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima, inoltre l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti e provvedere al loro finanziamento;

- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, ivi inclusa la raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca anche mediante appositi accordi e convenzioni.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 3 - Associati e Volontari

Possono acquisire la qualità di Associato tutte le persone, fisiche o giuridiche, che condividono le finalità dell'Associazione, si impegnano per realizzarle ed accettano il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Il numero degli Associati è illimitato. E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

L'Associazione può avvalersi di Volontari nello svolgimento delle proprie attività. I Volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Possono iscriversi, ed acquisire la qualifica di Volontario, tutte le persone esterne all'Associazione, che ne condividono le finalità e vogliono ad essa contribuire, senza rivestire la qualifica di associato.

Il numero dei Volontari è illimitato, sono ammessi i giovani di età inferiore agli anni diciotto, purché iscritti dai propri genitori o tutori legali.

Art. 4 - Categorie di Associati

Oltre ai Soci Fondatori, i quali hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione, vi sono i Soci Ordinari.

L'Associazione ha la facoltà di nominare anche dei Soci Onorari, scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'Associazione stessa.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare i Soci Fondatori, Ordinari e Onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Art. 5 - Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari le persone fisiche e giuridiche che, condividendo le finalità dell'Associazione ed essendosi impegnate per realizzarle, hanno acquisito la qualità di associato in un momento successivo alla costituzione dell'Associazione.

I Soci Ordinari si impegnano nell'Associazione con apporti continuativi e/o sono promotori di attività sociali.

I Soci Ordinari sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con le quote annuali di adesione e/o prestazione delle attività stabilite dal direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili.

L'ammissione a Socio Ordinario avviene tramite:

- a) domanda di ammissione scritta e firmata del candidato o del rappresentante legale dell'ente giuridico, indirizzata al Consiglio Direttivo;
- b) versamento della quota o prestazione delle attività stabilite per l'ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- c) delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo o, se necessario, dell'Assemblea.

L'iscrizione nel Libro dei Soci decorre dalla data in cui la domanda è accolta.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che delibera sulle domande non accolte, in occasione della successiva convocazione.

Art. 6 - Diritti degli Associati

Sono diritti dei Soci: Fondatori, Ordinari ed Onorari, nella loro piena facoltà di esercizio

- a) partecipare ed esprimere il proprio voto in seno all'Assemblea;
- b) concorrere all'elezione ed essere eletto agli Organi Associativi;
- c) partecipare alla vita ed alle attività associative;
- d) esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'art. 18;
- e) recedere dall'Associazione.

Si considerano Associati nella piena facoltà di esercizio dei propri diritti associativi, coloro che non siano oggetto di provvedimento di espulsione e che siano in regola con il pagamento della quota associativa o con la prestazione delle attività a tale titolo deliberate dal Consiglio Direttivo.

Inoltre, gli Associati iscritti nel libro soci da meno di tre mesi, non hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi

dell'Associazione stessa, nonché non hanno diritto a proporsi quale candidati per gli organi dell'Associazione.

Art. 7 - Doveri degli Associati

Sono doveri dei Soci: Fondatori, Ordinari ed Onorari

- osservare le norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento Interno, nonché le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- partecipare alla vita associativa, contribuendo, nei modi e nei termini stabiliti dagli Organi Associativi, al funzionamento dell'Associazione e sostenendone le iniziative, anche con l'impiego del proprio tempo libero;
- partecipare alle Assemblee;
- con puntualità versare la quota associativa o prestare le attività a tale titolo deliberate dal Consiglio Direttivo;
- astenersi da comportamenti che possano recare danno all'immagine ed al funzionamento dell'Associazione.

Art. 8 - Perdita della qualità di Associato

La perdita della qualità di associato si ha per:

- recesso volontario, da comunicarsi al Consiglio Direttivo;
- esclusione, per inosservanza delle norme del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento Interno, delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- esclusione a seguito di comportamenti pregiudizievoli per l'immagine e il funzionamento dell'Associazione;
- decesso.

L'esclusione dell'associato viene deliberata con voto nominale dal Consiglio Direttivo, soggetta a successiva ratifica da parte dell'Assemblea. Il provvedimento è notificato al socio con lettera avente ricevuta di consegna, anche via e-mail, dandogli trenta giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei Soci. In caso non venga presentato ricorso entro i trenta giorni stabiliti, il socio può essere considerato espulso a tutti gli effetti e stralciato dal Libro Soci; in caso abbia fatto ricorso all'Assemblea dei Soci, va riunita e la decisione spetta alla stessa. Se la decisione non cambia, appena si verbalizza l'Assemblea si può considerare il socio in esame espulso a tutti gli effetti e stralzarlo dal Libro Soci.

Inoltre, in caso di mancato versamento della quota associativa od omessa prestazione delle attività a tale titolo stabilite da parte del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal termine previsto, è dovere del Segretario informarne il Presidente, il quale provvederà a riunire il Consiglio Direttivo per stilare l'elenco degli associati non in regola con la quota sociale a cui inviare il sollecito di pagamento. Trascorsi invano

sessanta giorni dal ricevimento dell'invito scritto, all'uopo formulato dal Consiglio Direttivo, e senza comunicazione di recesso volontario, sarà dato inizio al suddetto iter per l'espulsione del socio moroso.

Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono comunque rivalutabili.

Art. 9 - Volontari

Sono Volontari, tutti coloro ne fanno richiesta e che, senza alcun obbligo o costrizione decidano di dare il loro contributo, in qualsiasi forma all'Associazione.

La propria disponibilità si manifesta attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo di iscrizione, indirizzato alla Segreteria dell'Associazione.

I Volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Sono diritti dei Volontari:

- a) partecipare insieme ai Soci, ai corsi di formazione generale e specifica, organizzati dall'Associazione esclusivamente per la realizzazione dei progetti indicati tra le attività dello statuto;
- b) partecipare come spettatori all'Assemblea dei Soci;
- c) proporre eventuali intenzioni o iniziative al Consiglio Direttivo;
- d) fruire delle attività o dei servizi erogati dall'Associazione, qualora il Volontario sia anche un soggetto svantaggiato destinatario dei progetti indicati tra le attività dello statuto;
- e) ottenere certificazioni sull'attività di volontariato svolta, rilevanti per la crescita professionale e/o per il curriculum degli studi.
- f) astenersi temporaneamente dalla vita associativa o recedere definitivamente in qualsiasi momento dal Registro dei Volontari dell'Associazione.

Le persone volontarie, non associate per loro scelta, non hanno doveri.

Art. 10 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, in denaro o in natura, destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali;

- rette corrisposte direttamente dagli utenti, dagli Enti convenzionati e accreditati e da altri Enti che usufruiscono dei servizi dell'associazione;
- contributi di sostenitori, privati, aziende, Stato e altri Enti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

Art. 11 - Organi Sociali dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- **L'Assemblea dei Soci**
- **L'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo**
- **Il Presidente**
- **L'Organo di controllo, solo se istituito dall'Assemblea o obbligatorio per legge**
- **Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'Assemblea o obbligatorio per legge.**

Art. 12 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano Enti del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo potrà attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applicherà l'articolo 2373 del codice civile sul conflitto d'interessi.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento, e di cinque associati, in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicheranno i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, per la rappresentanza nell'assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente ed in ipotesi di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in ipotesi di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal soggetto designato dai presenti a maggioranza.

Con motivazione scritta, la convocazione può avvenire anche su richiesta di un decimo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa: in tal caso l'avviso di convocazione, deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta, entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione, e comunque, ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli Associati e delibera in merito ai ricorsi per la mancata accettazione o espulsione degli Associati. In assenza di ricorso per l'espulsione dell'Associato, l'Assemblea viene informata del provvedimento per confermare la delibera del Consiglio Direttivo;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) approva gli indirizzi ed il programma delle attività eventualmente proposte dal Consiglio Direttivo;
- h) fissa l'ammontare della quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- i) delibera, entro i limiti fissati dallo Statuto, l'eventuale variazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, da eleggere per il successivo mandato triennale;
- l) sugli argomenti posti all'ordine del giorno, anche su preventiva richiesta dei soci;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte riguardanti: le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione; inoltre delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge. Per le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 19.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia essa Ordinaria che Straordinaria, deve essere effettuato individualmente ad ogni socio, almeno quindici giorni prima della data della riunione, mediante lettera cartacea o e-mail. L'avviso è anche reso pubblico sull'eventuale sito web dell'Associazione, e/o con l'affissione nella Sede Sociale ed in maniera ben visibile, nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da trascrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Se l'Associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento, il Consiglio Direttivo, può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo e successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti compreso il Presidente ed il Vice Presidente, secondo il numero di volta in volta, eventualmente deliberato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea in sede di nomina del nuovo direttivo. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente, oltre se mancanti, un Segretario e un Tesoriere anche non soci o esterni al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; si riunisce, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente e quando ne facciano richiesta scritta motivata almeno due componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. Il Segretario redige il verbale, in caso di assenza viene nominato tra i presenti un segretario per la stesura del verbale.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. Può eventualmente svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione di altro socio o delegato da un socio istituzionale. Il Consigliere così nominato resta in carica sino alla prossima assemblea, la quale potrà confermarlo in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Se vengono a mancare più di tre consiglieri, il Consiglio decade e dovrà essere convocata l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da trascrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- proporre all'Assemblea dei Soci le linee programmatiche per l'attività dell'Associazione e determinare il programma di lavoro, in base alle linee programmatiche approvate dall'Assemblea dei Soci, promuovendone e coordinandone l'attività;
- deliberare in ordine a Organigrammi e Regolamenti Interni;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, oltre se mancanti, nominare un Segretario e un Tesoriere;

- accogliere o respingere le domande di associazione, nominare eventuali soci onorari e deliberare in merito all'esclusione dei soci con successiva ratifica da parte dell'Assemblea;
- fissare l'ammontare della quota associativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- deliberare in merito all'assunzione di affidamenti, prestiti e mutui a breve o lunga scadenza;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- deliberare in merito all'assunzione, promozione e licenziamento del personale o incarichi a professionisti, enti ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 16 del D. Lgs. 117/2007, dei contratti collettivi e delle norme sul lavoro.
- nominare, eventualmente, un Direttore deliberando i relativi poteri.

Art. 14 - Presidente, Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei membri del Consiglio stesso.

Il Presidente:

ha la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizi;

può, in particolare e non in via esaustiva:

- nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti l'Associazione,
- effettuare incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciandone liberatorie e quietanze,
- accendere per conto dell'Associazione conti correnti bancari e postali, costituire depositi e, previa delibera del Consiglio Direttivo, assumere obbligazioni di natura finanziaria;

convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente con i medesimi poteri.

Art. 15 - L'Organo di Controllo e il Collegio dei Revisori

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori, costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti, scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio:

elegge tra i suoi componenti il Presidente, che convoca e presiede le riunioni;

accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio;

esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori legali;

agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali;

riferisce annualmente all'Assemblea con una relazione trascritta nell'apposito registro del Collegio dei Revisori.

Gli Organi di Controllo possono, nell'ambito delle loro funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere, se non assunti in maniera stabile alle dipendenze dell'Associazione, sono nominati dal Consiglio Direttivo, con incarico triennale e possono essere riconfermati. In caso di inosservanza delle loro funzioni, spetta al Consiglio Direttivo valutare e procedere alla revoca dell'incarico.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati

dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. 117/2017. Provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi, predisponendo, in concerto con i membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari; inoltre, può partecipare nella predisposizione dei bilanci. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo, sono assunte dal Segretario o dal Vicepresidente per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 17 - Gratuità delle cariche, Compensi

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

A tutti i dipendenti, inclusi il Direttore, il Segretario e il Tesoriere, se assunti alle dipendenze dell'Associazione, spetta regolare compenso, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 16 del D. Lgs. 117/2007, dai contratti collettivi e dalle norme sul lavoro.

Agli Organi di Controllo spetta il compenso determinato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 18 - Bilanci, Utilizzo del Patrimonio e Libri Sociali

Il bilancio di esercizio coincide con l'anno solare.

I bilanci devono essere redatti in ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

I bilanci devono essere portati a conoscenza dell'eventuale Revisore Legale dei conti o Collegio dei Revisori, almeno quindici giorni prima della presentazione all'Assemblea.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Oltre le scritture prescritte dalla legge e al Registro dei Volontari, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Tutti i libri sociali dell'Associazione sono consultabili dal Socio che ne faccia istanza scritta e motivata al Consiglio Direttivo.

Per quanto riguarda l'accesso ai Verbali dell'Assemblea dei Soci e il bilancio annuale, l'Associato, avendone pieno diritto, potrà accedere a tali documenti nel più breve tempo possibile, ovvero al massimo entro quindici giorni dall'istanza. Le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Mentre per i verbali di Consiglio Direttivo o per i verbali di altri organi associativi, che possono contenere considerazioni su determinati fatti o considerazioni personali sugli associati, potrà essere diffuso un estratto di questi verbali, in cui si riassume solo il contenuto generale e le principali decisioni prese durante la riunione. Anche il libro soci è un documento che non dovrebbe essere divulgato senza un particolare motivo, dato che contiene i dati personali dei singoli associati, tutelati dalla normativa sulla privacy, così come tutti i documenti contabili, estratti conto, contratti e accordi, che sono di competenza del Consiglio Direttivo. Per tutta questa seconda tipologia di atti, di non immediata conoscibilità per gli associati, il socio potrà visionare i documenti o gli estratti entro sessanta giorni dall'istanza, ma non potrà trattenerli o farne copia.

L'accesso ai libri sociali, da parte dell'Associato, potrà avvenire solo dopo comunicazione del Segretario con l'indicazione del luogo e della data o, dell'arco temporale della messa a disposizione per la presa visione.

Inoltre, è pari diritto dell'Assemblea dei Soci richiedere al Consiglio Direttivo la visione di tali documenti.

Art. 19 - Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo Statuto o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, possono essere presentate e approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci, presenti in proprio o per delega; e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposta e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, presenti in proprio o per delega, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. Il patrimonio residuo dopo l'esaurimento della liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente stabilito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore, individuati dall'Assemblea che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui nessun Ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Il Segretario

Marie Gigantino

Il Presidente

Nicola Danedro

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Territoriale di Eboli



Registrato il 30 OTT. 2020
al N° 1111 Serie 3N alleg. n. 1
Esatte € Esente

FUNZIONARIO INCARICATO
G. COLUCCI